
Società Consortile ATO 3 Gestore SII S.c.p.a.

STATUTO

Sommario

Art. 1 - DENOMINAZIONE	1
Art. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI.....	1
Art. 3 - DURATA.....	1
Art. 4 - OGGETTO	1
Art. 5 - SOCI	1
Art. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI	1
Art. 7 - CAPITALE SOCIALE	1
Art. 8 - AZIONI	1
Art. 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI.....	1
Art. 10 - RECESSO.....	1
Art. 11 - ORGANI DELLA SOCIETÀ.....	1
Art. 12 - L'ASSEMBLEA.....	1
Art. 13 – CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA.....	1
Art. 14 – IL CONSIGLIO DI GESTIONE	1
Art. 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....	1
Art. 16 - CONTROLLO ANALOGO	1
Art. 17 - BILANCIO E UTILI	1
Art. 18 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	1
Art. 19 - CONTROVERSIE.....	1
Art. 20 - FALLIMENTO, PROCEDURE CONCURSUALI E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.....	1
Art. 21 - DISPOSIZIONE FINALE	1

Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1) È costituita ai sensi del combinato disposto degli artt. 2615-ter, 2325 e 2620 del Codice civile, una società consortile per azioni, a capitale interamente pubblico, denominata “ATO 3 Gestore SII” (anche la “**Società**” o la “**Società consortile**”).

Art. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

- 1) La sede legale della società consortile è [Macerata], all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
- 2) L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al comma 1; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali della Regione Marche.
- 3) Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese, il quale può anche recare l'indirizzo di posta elettronica certificata; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 3 - DURATA

- 1) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2055 (duemila cinquantacinque) o comunque sino al subentro nella gestione del servizio idrico da parte del gestore affidatario che succederà alla Società alla scadenza del termine di durata dell'affidamento assentitole e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Generale dei soci stante il consenso di almeno i quattro quinti del capitale sociale.

Art. 4 - OGGETTO

- 1) La Società ha scopo consortile e persegue l'obiettivo dell'utile civilistico al solo fine del reinvestimento nel servizio idrico integrato, con esclusione pertanto di ogni distribuzione ai soci di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.
- 2) La società è strutturata per operare secondo il modello c.d. *in house providing*, nell'interesse delle comunità locali di riferimento e degli enti che la partecipano, anche indirettamente, anche al fine di risultare affidataria in via diretta della gestione del servizio idrico integrato per i comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale 3 “Marche Centro – Macerata” (“**ATO 3**”), coerentemente e in ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm., dal Piano d'Ambito, dagli atti di affidamento, da quanto previsto dal D. Lgs. d.lgs. 23/12/2022 n. 201 e da ogni altra norma dell'ordinamento vigente.
- 3) La società ha per oggetto (a) il coordinamento, la cooperazione e le sinergie delle attività svolte dai soci quali gestori del servizio idrico integrato, nonché (b) a seguito di affidamento da parte dell'Ente di Gestione dell'Ambito Territoriale ATO 3, la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, costituito, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque reflue industriali gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.
- 4) La società svolge la propria attività secondo i principi di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
- 5) Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società opera a mezzo della propria struttura e organizzazione, nonché, tramite i soci di cui al successivo art. 5.1). La ripartizione delle competenze tra società consortile e detti soci è demandata ad apposito Regolamento.
- 6) Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche del personale, dei servizi e delle strutture

messe a disposizione dai soci di cui al successivo art. 5.1). Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e di risorse messe a disposizione dai predetti soci saranno disciplinate dalle prestazioni accessorie di ciascuna delle categorie di azioni emesse.

- 7) Nel rispetto della legislazione vigente e dell'interesse pubblico dei Soci e comunque non in via prevalente, la Società può altresì:
- a) provvedere all'esercizio di attività strettamente affini a quelle sopra indicate ed effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche reali, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi inclusa l'assunzione di - e/o la concessione di garanzie per - finanziamenti a breve e/o medio e/o lungo termine per il finanziamento degli investimenti del piano d'ambito;
 - b) emettere e/o garantire l'emissione di obbligazioni (anche nella forma dei c.d. project bond di cui all'art. 195 del D. Lgs 36/2023 e ss. mm. ii., in forma anche dematerializzata);
 - c) partecipare a società, consorzi, associazioni e altre forme associative.
- 8) La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte prevalente della propria attività a favore dei soci o delle collettività e nel territorio riferibili ai soci. In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è realizzato attraverso lo svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci pubblici e l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente.

Art. 5 - SOCI

- 1) Possono essere soci della società le società interamente pubbliche, partecipate anche congiuntamente dagli Enti Locali facenti parte dell'ATO 3, in possesso di struttura, capacità e requisiti idonei all'erogazione dei servizi idrici, secondo quanto disciplinato dal presente statuto e dal regolamento consortile ("**Soci Gestori**").
- 2) I Comuni nei quali uno o più segmenti del servizio idrico integrato siano gestiti dalla Società partecipano alla medesima sia direttamente e sia indirettamente, esercitando sulle società alle quali partecipano il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("**Soci Enti Locali**").
- 3) I Soci Gestori e i Soci Enti Locali sono definiti congiuntamente "**Soci**".

Art. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI

- 1) I Soci Gestori, sotto il coordinamento della Società e secondo i contenuti e le modalità prestazionali che verranno puntualmente identificati e disciplinati in appositi atti di regolamentazione in coerenza con il presente statuto, con il contratto di servizio e con ogni altro atto concordato tra i Soci Gestori e tra essi e la Società, si obbligano, per tutta la durata della titolarità della partecipazione sociale, a:
 - a) mettere a disposizione della Società la propria struttura, le infrastrutture necessarie per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato nel territorio di riferimento, i propri servizi, il proprio know-how, e ogni altro requisito oggettivo e soggettivo posseduto e necessario o anche solo utile al fine dell'affidamento e/o del mantenimento, a favore della Società, della concessione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 3 e comunque del miglior perseguimento dell'oggetto sociale;
 - b) garantire e conservare, in conformità alla disciplina normativa vigente di tempo in tempo in materia, la natura di Società a totale controllo pubblico o comunque conforme alla disciplina dell'*in house providing*;
 - c) garantire e conservare struttura, capacità e requisiti idonei all'erogazione dei servizi idrici secondo quanto disciplinato dal contratto di servizio.
- 2) I Soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale e dei contributi consortili e sono tenuti a rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

-
- 3) I servizi resi dalla Società direttamente in favore di alcuno dei soci saranno invece addebitati al socio beneficiario del servizio, con modalità e termini definiti dal Regolamento o dal Consiglio di Gestione.

Art. 7 - CAPITALE SOCIALE

- 1) Il capitale sociale, di euro 97.330,00 (novanta settemila trecentotrenta virgola zero zero), è suddiviso in suddiviso in numero 9.733.000 azioni senza indicazione del valore nominale.
- 2) Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi. Ove stabilito da norme inderogabili, la Società può adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa pro tempore vigente. Le azioni sono indivisibili e pertanto in caso di contitolarità dovrà essere nominato un rappresentante comune.
- 3) A norma degli artt. 2342 e ss. del Codice civile, i conferimenti sociali possono essere effettuati, oltre che in denaro, anche in natura.
- 4) Il capitale sociale può essere aumentato mediante emissione di azioni di ciascuna categoria, esclusa l'attribuzione di diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, e i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno il diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria.
- 5) I soci sono obbligati a variare il capitale sociale al fine di assicurare l'ingresso nella Società di tutti i Soci Enti Locali.
- 6) Le riserve costituite in conseguenza di aumenti di capitale liberati dai soci in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali, per importi eccedenti il loro valore nominale o derivanti da apporti a fondo perduto, non sono restituibili, sono acquisite al patrimonio netto della Società e della riferibilità ai rispettivi soci ("riserve targate") viene data evidenza. In caso di trasferimento di una partecipazione incorporante una riserva targata, la titolarità della medesima è trasferita al cessionario. Le riserve targate non sono distribuibili ai soci se non in caso di recesso o esclusione o in caso di ripartizione del residuo di liquidazione della Società, salva la deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con le maggioranze dei quattro quinti del capitale sociale. Le riserve targate possono essere impiegate per liberare aumenti di capitale.
- 7) La Società non può acquistare azioni proprie se non con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di azioni rappresentanti l'intero capitale sociale.
- 8) Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti per le operazioni non costituenti raccolta del risparmio, la società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, anche senza il vincolo della proporzionalità alle quote sociali, con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le Parti e anche senza corresponsione d'interessi.

Art. 8 - AZIONI

- 1) Le azioni rappresentative del capitale sociale sono suddivise in azioni di categoria "A" riservate ai Soci Enti Locali ed azioni di categoria "B" riservate ai Soci Gestori:
 - (a) n. 8.204.551 azioni di categoria "A", pari al 84,3 (ottantaquattro virgola tre) %, intestate ai Soci Enti Locali, cui competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse spettante per legge, le prerogative a esse attribuite ai sensi del presente statuto; le azioni di categoria "A" sono postergate nelle perdite, nel senso che le perdite di capitale sono imputate prima al capitale azionario delle altre categorie e, soltanto successivamente, per l'eventuale residuo, al capitale azionario di categoria A. Le azioni di categoria "A" sono intestate ai Soci Enti Locali in numero tale da replicare - in proporzione - le quote percentuali dell'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata di cui sono titolari;
 - (b) n. 1.528.449 azioni di categoria "B", da B1 a B8, pari al 15,7 (quindici virgola sette) % del capitale sociale, intestate, come segue:
 - (i) Acquambiente Marche S.r.l. ("**Acquambiente**"), n. 250.000 azioni di categoria B1, cui competono,

in aggiunta a ogni altro diritto a esse spettante per legge, le prerogative a esse attribuite ai sensi del presente statuto; costituisce prestazione accessoria del socio l'amministrazione della Società mediante la nomina" di un componente del consiglio di gestione. Le azioni di tale categoria impegnano il socio - oltre che a versare in denaro il capitale sottoscritto - ad eseguire le prestazioni accessorie disciplinate dal regolamento consortile che sarà approvato da consiglio di gestione;

- (ii) APM S.p.A. ("*APM*"), n. 150.000 azioni di categoria B2, cui competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse spettante per legge, le prerogative a esse attribuite ai sensi del presente statuto; costituisce prestazione accessoria del socio l'amministrazione della Società mediante la nomina di un componente del consiglio di gestione. Le azioni di tale categoria impegnano il socio - oltre che a versare in denaro il capitale sottoscritto - ad eseguire le prestazioni accessorie disciplinate dal regolamento consortile che sarà approvato da consiglio di gestione;
- (iii) A.S.SE.M Azienda di San Severino Marche S.p.A. ("*ASSEM*"), n. 2.983 azioni di categoria B3, cui competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse spettante per legge, le prerogative a esse attribuite ai sensi del presente statuto; costituisce prestazione accessoria del socio l'amministrazione della Società mediante la nomina di un componente del consiglio di gestione. Le azioni di tale categoria impegnano il socio - oltre che a versare in denaro il capitale sottoscritto - ad eseguire le prestazioni accessorie disciplinate dal regolamento consortile che sarà approvato da consiglio di gestione;
- (iv) ASSM Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.A. ("*ASSM*"), n. 2.983 azioni di categoria B4, cui competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse spettante per legge, le prerogative a esse attribuite ai sensi del presente statuto; costituisce prestazione accessoria del socio l'amministrazione della Società mediante la nomina di un componente del consiglio di gestione. Le azioni di tale categoria impegnano il socio - oltre che a versare in denaro il capitale sottoscritto - ad eseguire le prestazioni accessorie disciplinate dal regolamento consortile che sarà approvato da consiglio di gestione;
- (v) ATAC CIVITANOVA S.p.A. ("*ATAC*"), n. 619.500 azioni di categoria B5, cui competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse spettante per legge, le prerogative a esse attribuite ai sensi del presente statuto; costituisce prestazione accessoria del socio l'amministrazione della Società mediante la nomina di un componente del consiglio di gestione. Le azioni di tale categoria impegnano il socio - oltre che a versare in denaro il capitale sottoscritto - ad eseguire le prestazioni accessorie disciplinate dal regolamento consortile che sarà approvato da consiglio di gestione;
- (vi) Centro Marche Acque S.r.l. ("*CMA*"), n. 250.000 azioni di categoria B6, cui competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse spettante per legge, le prerogative a esse attribuite ai sensi del presente statuto; costituisce prestazione accessoria del socio l'amministrazione della Società mediante la nomina di un componente del consiglio di gestione. Le azioni di tale categoria impegnano il socio - oltre che a versare in denaro il capitale sottoscritto - ad eseguire le prestazioni accessorie disciplinate dal regolamento consortile che sarà approvato da consiglio di gestione;
- (vii) SOCIETA' ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A. ("*SAN*"), n. 250.000 azioni di categoria B7, cui competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse spettante per legge, le prerogative a esse attribuite ai sensi del presente statuto; costituisce prestazione accessoria del socio l'amministrazione della Società mediante la nomina di un componente del consiglio di gestione. Le azioni di tale categoria impegnano il socio - oltre che a versare in denaro il capitale sottoscritto - ad eseguire le prestazioni accessorie disciplinate dal regolamento consortile che sarà approvato da consiglio di gestione;
- (viii) VALLI VARANENSI S.r.l. ("*VV*"), n. 2.983 azioni di categoria B8, cui competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse spettante per legge, le prerogative a esse attribuite ai sensi del presente statuto; costituisce prestazione accessoria del socio l'amministrazione della Società mediante la nomina di un componente del consiglio di gestione. Le azioni di tale categoria impegnano il socio - oltre che a versare in denaro il capitale sottoscritto - ad eseguire le prestazioni accessorie disciplinate dal regolamento consortile che sarà approvato da consiglio di gestione.

2) Il rispetto di tutti gli obblighi e l'adempimento di tutte le attività previsti in sede di affidamento del servizio e nel relativo contratto di servizio, compresi gli specifici compiti operativi, costituiscono prestazione accessoria dei Soci Gestori. Le azioni dei Soci Gestori possono essere trasferite solo con la contestuale

cessione del ramo di azienda relativo al servizio idrico (“**Ramo Idrico**”) e con il consenso di tutti i componenti del consiglio di gestione ai sensi dell'art. 2345 comma 2 c.c., fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.9. Il contenuto, la durata, le modalità e il compenso di dette prestazioni accessorie sono meglio determinate nel regolamento consortile che, ai soli fini e per gli effetti dell'art. 2345 c.c., deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente statuto.

- 3) Le azioni non sono trasferibili a terzi né tra le parti al di fuori dei casi di cui al successivo articolo 9, né possono essere sottoposte a usufrutto, né cedute in pegno o in garanzia.

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

- 1) Per “Trasferimento” devono intendersi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione, tutti i contratti che comportano il mutamento anche temporaneo della titolarità dell'azienda e/o del ramo d'azienda quali a titolo esemplificativo l'affitto e l'usufrutto nonché ogni altra operazione societaria quale, a titolo esemplificativo, la fusione, la scissione, lo scorporo, il conferimento, la costituzione di patrimoni separati che abbia l'effetto, nel senso sopra indicato, di alienare ovvero comporti il mutamento della titolarità dell'azienda o del solo Ramo Idrico;
- 2) Le partecipazioni sociali non sono trasferibili fatti salvi i casi di:
- (a) trasferimento d'azienda o del Ramo Idrico da parte di un Socio Gestore, fattispecie a cui si applica l'art. 2610 co. 1 del codice civile;
 - (b) trasferimento richiesto dalla normativa applicabile.
- 3) Il Trasferimento può avvenire solo in favore dei Soci Gestori o di società interamente pubbliche, partecipate esclusivamente da uno o più dei Soci Enti Locali che preventivamente dimostrino di essere in possesso di tutti i requisiti per svolgere la gestione dei servizi idrici con la modalità dell'*in house providing*;
- 4) È in ogni caso vietato il Trasferimento dell'Azienda a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine sociale, per la natura e le caratteristiche degli stessi, pregiudichi o possa pregiudicare in qualsiasi modo il conseguimento e/o il mantenimento dell'affidamento del servizio anche in rapporto alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello c.d. *in house providing*. E' fatto in ogni caso salva l'applicabilità di future previsioni modificative dell'attuale disciplina dell'*in house providing* e la loro conseguente applicabilità all'affidamento previsto dall'oggetto sociale.

ART. 10 - RECESSO ED ESCLUSIONE

- 1) I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei soli casi previsti dalla legge e del presente statuto.
- 2) Per le modalità e i termini relativi all'esercizio del recesso si applica, in quanto compatibile, l'art. 2437-bis del Codice civile, precisato che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al Consiglio di Gestione con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata.
- 3) Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Presidente tramite lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.
- 4) L'Assemblea, con deliberazione adottata con il voto espresso da tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta delle azioni, non contando il voto dell'escludendo, esclude il Socio Gestore che:
- (a) ha perduto i requisiti indicati all'art. 5.1);
 - (b) è soggetto a una delle procedure previste dalla normativa di tempo in tempo vigente in materia di insolvenza.
- 5) In conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso o di deliberazione di esclusione, il Socio Gestore è obbligato a trasferire il Ramo Idrico secondo quanto di seguito disposto.
- 6) Sia nel caso dell'esercizio del recesso e sia nel caso dell'esclusione, la partecipazione sociale, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del recesso o dalla deliberazione di esclusione, viene offerta in opzione agli altri Soci Gestori congiuntamente al Ramo Idrico non in proporzione alle partecipazioni possedute, ma

attraverso una procedura competitiva disciplinata dallo specifico regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci, con il voto favorevole di almeno i quattro quinti del capitale sociale - che deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente statuto - la cui base d'asta è costituita dal valore della partecipazione, determinata secondo il disposto dell'art. 2437-ter del Codice Civile e dal valore di subentro del nuovo gestore nella titolarità o conduzione del Ramo Idrico determinato con i criteri previsti dalla normativa vigente.

- 7) Il recesso o l'esclusione sono efficaci all'esito del trasferimento dell'Azienda del Socio Gestore escluso o receduto ad altro Socio Gestore.
- 8) Nel caso in cui alcun Socio Gestore partecipi alla procedura competitiva di cui al precedente paragrafo 6), la partecipazione sociale e il Ramo Idrico vengono acquistati dalla Società entro 180 giorni dallo spirare del termine per il deposito della domanda di partecipazione alla detta procedura, compatibilmente con il disposto dell'art. 2437-quater co. 5 del Codice Civile. Ai fini della determinazione del prezzo della partecipazione sociale e del Ramo Idrico si applica il criterio stabilito dal paragrafo 6).

Art. 11 - ORGANI DELLA SOCIETA'

- 1) Il sistema di amministrazione della Società è il sistema dualistico di cui agli articoli 2409 octies e ss. del Codice Civile; sono quindi organi della società consortile l'Assemblea, il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio di Gestione.
- 2) Ai componenti degli Organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Art. 12 - ASSEMBLEE

- 1) L'Assemblea Generale deve essere convocata, sentito il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, dal Consiglio di Gestione, ogni qualvolta lo ritenga necessario, nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni, ovvero, nei casi consentiti dalla legge, non oltre 180 (centottanta) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale, in concomitanza e nello stesso luogo della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, per assistere all'illustrazione che sarà svolta dal Presidente del Consiglio di Gestione. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso ai Soci al rispettivo indirizzo Pec almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale è altresì convocata quando ne abbiano fatto richiesta almeno 3 componenti del Consiglio di Sorveglianza.
- 2) L'Assemblea Generale può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio italiano.
- 3) L'Assemblea Generale è convocata a mezzo raccomandata, Posta Elettronica Certificata o con ogni altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato ai Soci, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, almeno quindici giorni prima della data fissata per essa. Tale avviso dovrà indicare la data, l'ora e il luogo di convocazione, che dovrà essere comunque nel territorio della Repubblica Italiana, e gli argomenti da discutere. Nell'avviso potrà essere altresì prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui la prima Assemblea non risultasse legalmente costituita. L'Assemblea viene altresì convocata, nei limiti consentiti dall'articolo 2367 del Codice Civile, quando ne facciano richiesta, indicando gli argomenti da trattare, tanti azionisti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.
- 4) Anche in mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea Generale è comunque validamente costituita con la presenza di tutti i soci, e purché la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativi e di Controllo siano presenti, siano stati informati della riunione e non vi si oppongano ai sensi di legge. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 5) A ciascuno dei titolari delle azioni di categoria A e B, spetta il medesimo diritto di intervento e di voto tanto nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie. I soci titolari delle azioni di categoria A e B, hanno diritto di partecipare e votare nella assemblea speciale prevista per ciascuna categoria di azioni. Le

disposizioni del presente statuto dettate in materia di assemblea dei soci con riferimento al procedimento assembleare si applicano anche alle assemblee speciali. Ove non diversamente disposto, alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria.

- 6) Le assemblee speciali di ciascuna categoria di azioni sono convocate, ai sensi dell'art. 2376 c.c., nel caso in cui le deliberazioni dell'Assemblea Generale pregiudichino anche solo potenzialmente i diritti di una di esse, su proposta del Consiglio di Gestione, ovvero quando ne facciano richiesta tanti azionisti che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) della categoria di azioni A e il 3% (tre) della categoria di azioni B.
- 7) L'Assemblea Speciale di una categoria di azioni non si tiene qualora tutti i possessori di azioni di quella categoria partecipino all'Assemblea Generale ed esprimano voto favorevole alla deliberazione potenzialmente pregiudizievole per tale categoria di azioni.
- 8) La deliberazione dell'Assemblea Generale potenzialmente pregiudizievole dei diritti di una categoria di azioni produce effetti nei confronti di tale categoria solo se l'Assemblea Speciale convocata ai sensi del paragrafo 6) abbia approvato la deliberazione o se la deliberazione sia stata approvata dall'Assemblea Generale conformemente a quanto disposto dal paragrafo 7).
- 9) I componenti del Consiglio di sorveglianza e i componenti del Consiglio di Gestione hanno diritto di partecipare alle assemblee speciali.
- 10) L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano del Consiglio di Gestione partecipante all'Assemblea.
- 11) Ciascuna Assemblea Speciale è presieduta da uno dei soci intervenuti eletto Presidente prima dell'apertura della discussione.
- 12) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta e nei limiti di legge, esclusivamente da altro Socio appartenente alla medesima categoria, in persona del suo legale rappresentante o di un componente dell'organo amministrativo. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza o a dipendenti della Società e di sue controllate né a queste ultime. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. Si applica l'art. 2372 del Codice Civile.
- 13) L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera con le maggioranze di legge, salvo quanto previsto dagli altri articoli del presente statuto e dal successivo articolo.
- 14) L'Assemblea Generale si costituisce e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in prima convocazione almeno il 70% (settanta per cento) delle rispettive categorie di appartenenza ed in seconda convocazione almeno il 70% (settanta per cento) del capitale della Società in relazione alle seguenti deliberazioni (salvi solo i casi inderogabili per legge):
 - a. qualunque modifica statutaria (ivi incluse modifiche per aumenti o diminuzioni del capitale sociale), fatto salvo che non saranno in ogni caso soggette alle maggioranze qualificate di cui al precedente paragrafo ma saranno adottate secondo le maggioranze di legge le decisioni riguardanti ogni riduzione/aumento del capitale sociale in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2446 o 2447 del Codice Civile;
 - b. qualsiasi delibera relativa alla emissione di obbligazioni non convertibili;
 - c. qualsiasi delibera inerente la liquidazione volontaria della Società, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri in base ai quali si svolgerà la liquidazione;
 - d. qualsiasi operazione di trasformazione, fusione o scissione che coinvolga la Società;
- 15) Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono specifiche maggioranze.
- 16) Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, salvo che la maggioranza del capitale sociale rappresentato

dagli intervenuti richieda l'appello nominale.

- 17) Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all'assemblea.
- 18) L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:
 - (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 19) Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Art. 13 – CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

- 1) Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 9 (nove) membri, ivi inclusi un presidente ed un vicepresidente, nominati secondo quanto quivi stabilito. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica fino a un massimo di 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis del Codice Civile e sono rieleggibili solo per un secondo mandato.
- 2) La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.
- 3) A pena di ineleggibilità o di decadenza, a seconda del caso, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2399 comma 1, lettera c) del Codice Civile.
- 4) Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.
- 5) Almeno uno dei componenti del Consiglio di Sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 6) Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso, determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina, dall'Assemblea Generale. Il Consiglio di Sorveglianza stabilisce, nei limiti eventualmente fissati dall'Assemblea Generale, i compensi per i consiglieri di sorveglianza investiti dallo statuto o dal Consiglio di Sorveglianza medesimo di particolari cariche, poteri o funzioni e, tra esse, quella di presidente.
- 7) All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base delle disposizioni che seguono:
 - a) 8 (otto) dei consiglieri di sorveglianza sono nominati dall'Assemblea Generale, su designazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile da parte dei Soci Enti Locali titolari di azioni di categoria "A" che sono soci dei Soci Gestori titolari delle azioni di categoria "B" in ragione di un consigliere per ciascuno dei Soci Enti Locali che eserciti il controllo di diritto di un Socio Gestore o di un consigliere per più Soci Enti Locali che congiuntamente esercitino il controllo di diritto di un Socio Gestore;
 - b) 1 (uno) dei consiglieri di sorveglianza è nominato dall'Assemblea Generale su designazione ai

sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile da parte dei Soci Enti Locali titolari di azioni di categoria "A" che non abbiano il diritto di designazione di cui alla precedente lettera a).

- 8) L'Assemblea Generale provvederà a nominare il Presidente del Consiglio di Sorveglianza scegliendolo tra i consiglieri di sorveglianza eletti. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza è rieleggibile solo per un secondo mandato.
- 9) Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un consigliere di sorveglianza e la maggioranza risulta sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea ai sensi dei precedenti punti del presente articolo, l'Assemblea Generale deve essere convocata senza indugio perché venga nominato il consigliere di sorveglianza mancante su designazione dei Soci Enti Locali che avevano designato il consigliere venuto a mancare. Tale sostituzione dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.
- 10) Ove nel corso dell'esercizio cessi la maggioranza dei consiglieri di sorveglianza in carica, l'intero Consiglio di Sorveglianza si intenderà cessato con effetto dalla sua ricostituzione.
- 11) I Soci Enti Locali titolari del diritto di designazione secondo quanto stabilito dal precedente paragrafo 7 possono revocare, ai sensi dell'art. 2449 co. 2 del Codice Civile, il componente del Consiglio di Sorveglianza nominato in forza della designazione. In tale caso, l'Assemblea Generale provvederà alla nomina del componente del Consiglio di Sorveglianza sostituito su designazione dei Soci Enti Locali titolari del diritto di designazione. L'eventuale risarcimento corrisposto dalla Società al consigliere di sorveglianza in caso di revoca senza giusta causa e tutte le spese e i costi conseguenti e collegati saranno a carico del Socio Ente Locale che ha disposto la revoca.
- 12) Il Consiglio di Sorveglianza esercita le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies del Codice Civile e, nello specifico:
 - a) determina i compensi dei componenti del Consiglio di Gestione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione; in caso tuttavia di mancata approvazione del bilancio, o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'Assemblea Generale;
 - c) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni non convertibili eventualmente conferita dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2443 e/o dell'articolo 2420-ter del Codice Civile;
 - d) partecipa nel rispetto della disciplina vigente alle riunioni del Consiglio di Gestione, a ciò delegando il Presidente e altri due componenti avendo comunque ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza la facoltà di partecipare;
 - e) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
 - f) riferisce per iscritto all'Assemblea Generale convocata ai sensi dell'art. 12.1) sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
 - g) approva gli indirizzi programmatici e strategici, i piani pluriennali industriali, finanziari e degli investimenti di medio lungo periodo relativi alla Società, nonché quelli dei Soci Gestori che abbiano ad oggetto gli investimenti stabiliti dall'ATO3 per la gestione e l'erogazione del Servizio Idrico;
 - h) approva il budget annuale della Società predisposto dal Consiglio di Gestione e determina sulla base del suddetto budget i contributi consortili dovuti dai Soci Gestori;
 - i) ferma restando la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti, approva le operazioni strategiche, ove le stesse (1) non siano già previste dai piani industriali pluriennali e/o dai budget approvati dal Consiglio di Sorveglianza, o (2) non rientrino nei valori complessivamente indicati nei predetti piani

e/o budget per operazioni analoghe. Sono considerate strategiche ai sensi della presente disposizione in via tassativa le seguenti operazioni:

- (a) proposte da sottoporre all'assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni non convertibili e altri strumenti finanziari, trasformazioni, fusioni e scissioni;
 - (b) proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea dei soci;
 - (c) la modificazione del contratto di servizio e/o delle condizioni di affidamento della gestione del servizio da parte dell'Autorità d'Ambito;
- j) valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi ed al sistema informatico contabile;
- k) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo statuto.
- 13) Fermo restando i poteri spettanti per legge e statuto a ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza:
- a) convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo statuto e presiede le riunioni del consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza;
 - b) partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione;
 - c) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti a materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza e le mette a disposizione dei consiglieri di sorveglianza;
 - d) formula al Consiglio di Sorveglianza proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con i piani e gli indirizzi sull'attività di controllo approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
 - e) esercita la funzione di supervisione e di attivazione, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
 - f) attiva nel rispetto del budget deliberato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società;
 - g) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
 - h) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.
- 14) Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce con periodicità conforme alla legge e a quanto eventualmente previsto nel suo regolamento ed in ogni caso su base almeno trimestrale.
- 15) Esso è convocato dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso.
- 16) L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto fino ad 1 (uno) giorno. Si intende in ogni caso validamente costituita la riunione del Consiglio di Sorveglianza alla quale, pur in assenza di una formale convocazione secondo quanto sopra previsto, partecipino tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza stesso.
- 17) Il Consiglio di Sorveglianza delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
- 18) E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza.
- 19) Il Consiglio di Sorveglianza può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.
- 20) Il Consiglio di Sorveglianza può dotarsi di una struttura di supporto all'attività propria e dei comitati in esso costituiti, valendosi anche delle strutture societarie, determinando gli opportuni stanziamenti
-

nell'ambito delle previsioni di budget della Società.

Art. 14 – IL CONSIGLIO DI GESTIONE

- 1) Fatti salvi i limiti di legge, il Consiglio di Gestione è composto da 8 (otto) componenti, tra cui un presidente, anche non soci, nominati dai Soci Gestori nell'esercizio degli obblighi derivanti dalle prestazioni accessorie attribuite alle categorie di azioni di cui ciascuno di essi è titolare, come stabilito dall'art. 8.
- 2) I membri del Consiglio di Gestione dovranno essere designati nel rispetto della vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.
- 3) I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica fino a un massimo di 3 (tre) esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 4) Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dagli artt. 2382, e 2399, co. 1, lett. c) del Codice Civile e dal D. Lgs. n. 39/2013, ovvero non siano in possesso dei requisiti di legge.
- 5) Il Presidente del Consiglio di Gestione è nominato dal Consiglio di Gestione. La designazione del Presidente del Consiglio di Gestione è effettuata a rotazione tra i componenti designati da ciascuno dei suddetti Soci Gestori.
- 6) Il Consiglio di Gestione, previo parere vincolante motivato del Consiglio di Sorveglianza, predispone, approva e/o modifica il regolamento consortile nonché propone all'Assemblea Generale le modifiche al presente statuto.
- 7) Il Consiglio di Gestione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ai sensi degli articoli 2409-novies e 2381 del Codice Civile. A ciascun membro del Consiglio di Gestione così delegato potranno essere conferiti, nei limiti dell'attribuzione all'atto della nomina, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione delegabili per legge. Esso ha inoltre, nei limiti dei poteri attribuiti, la rappresentanza legale della Società, unitamente al Presidente del Consiglio di Gestione.
- 8) E' in facoltà del Consiglio di Gestione di nominare anche procuratori con determinate facoltà.
- 9) Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Gestione ad un membro del Consiglio di Gestione.
- 10) Si applicano, *mutatis mutandis*, al Consiglio di Gestione le previsioni relative al Consiglio di Sorveglianza di cui all'articolo 13), n.ri 9); 10), 12) a) e h); 13); 14); 15), 16); 17). In caso di parità di voti espressi nelle deliberazioni del Consiglio di Gestione, il voto del Presidente prevale.
- 11) In deroga a quanto previsto dal punto che precede:
 - I. le seguenti deliberazioni richiedono l'approvazione con il voto favorevole dei consiglieri di gestione nominati dalle azioni di categoria B2 e B6:
 - (a) modificazione della convenzione di gestione del servizio con esclusione delle modifiche che potrebbero riflettersi sui servizi assegnati ai Soci Gestori in ragione della categoria di azioni di competenza;
 - (b) approvazione di proposte di modifica della tariffa in diminuzione rispetto ai criteri ARERA;
 - (c) proposte da sottoporre all'assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni semplice e convertibili e altri strumenti finanziari, trasformazioni, fusioni e scissioni;
 - (d) assunzione di indebitamento per un importo superiore ad € 2.000.000,00 da parte della Società;
 - (e) assunzione di dipendenti con qualifica di quadro o di dirigente e determinazione dei relativi livelli retributivi, salva la previsione nella pianta organica;
 - (f) costituzione di comitati consultivi ed esecutivi interni al Consiglio di Gestione, alla cui nomina si procederà secondo quanto previsto al successivo punto 13).

II. le deliberazioni di approvazione della proposta di budget annuale della Società e dell'entità dei contributi consortili richiedono l'approvazione con il voto favorevole di almeno n. 6 componenti del Consiglio di Gestione.

- 12) Al Consiglio di Gestione spetta in via esclusiva la più ampia amministrazione e gestione della Società. Spettano al Consiglio di Gestione, tra l'altro, l'attuazione degli indirizzi generali programmatici e strategici e dei piani industriali e/o finanziari della Società approvati dal Consiglio di Sorveglianza, la predisposizione e l'approvazione del progetto di bilancio (d'esercizio e consolidato), la predisposizione del progetto di budget annuale della Società, nel rispetto degli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.
- 13) Il Consiglio di Gestione potrà costituire al proprio interno comitati consultivi ed esecutivi determinandone le relative attribuzioni e/o deleghe. Qualora li costituisca, essi dovranno essere composti da almeno un rappresentante per ciascuno dei seguenti gruppi di azionisti:
- titolari di azioni di categoria B2;
 - titolari di azioni di categoria B6;
 - titolari di azioni di categoria B1, B5 e B7 unitariamente considerati;
 - titolari di azioni di categoria B3, B4 e B8 unitariamente considerati.

Il comitato esecutivo avrà un Presidente il cui voto prevarrà in caso di parità. Il Presidente del comitato sarà nominato dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione.

Art. 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 1) L'Assemblea nomina, stabilendone il compenso e la durata, una società di revisione legale, iscritta nell'apposito registro, cui compete l'attività di revisione legale dei conti sulla società ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice civile.

Art. 16 - CONTROLLO ANALOGO

- 1) La società, essendo affidataria diretta secondo il modello c.d. *in house providing* del servizio idrico integrato, è soggetta, in conformità alle previsioni comunitarie, recepite nell'ordinamento nazionale, all'esercizio, da parte degli Enti Locali soci dei Soci Gestori, del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi, nelle forme del controllo analogo c.d. "a cascata".
- 2) Il controllo analogo, congiunto e "a cascata", si intende esercitato dai soci in forma di indirizzo e di obiettivi strategici (controllo "*ex ante*"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "*ex post*"). I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.
- 3) Il controllo analogo è disciplinato dal Regolamento per il controllo analogo che sarà adottato con delibera dell'Assemblea Generale.
- 4) I Soci Enti Locali hanno sempre diritto di ottenere dagli organi sociali notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione e sull'andamento della società e di consultare tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ed hanno diritto di sottoporre agli organi sociali proposte e problematiche attinenti all'attività sociale.

Art. 17 - BILANCIO E UTILI

- 1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 2) Nei termini e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato che, corredato/i dei documenti previsti dalla legge, sarà/saranno messi a disposizione (i) del Consiglio di Sorveglianza almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per la

riunione del medesimo Consiglio di Sorveglianza chiamato ad approvare il bilancio d'esercizio medesimo.

Art. 18 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 1) Per la liquidazione e lo scioglimento della Società si osservano le norme di legge. Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto.
- 2) L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla liquidazione, sulla nomina, sul compenso e sui poteri del liquidatore, determinando altresì a chi spetta la legale rappresentanza della società durante la fase della liquidazione.
- 3) Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.

Art. 20 - STATO DI CRISI E DI INSOLVENZA

- 1) La Società è soggetta alle norme che regolano l'insolvenza e lo stato di crisi dell'imprenditore commerciale ai sensi del D.lgs. 14 del 12/01/2019 come di volta in volta modificato e/o integrato.

Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle altre leggi vigenti.
- 2) L'organizzazione della società ed il suo funzionamento, per quanto ivi non espressamente previsto, saranno disciplinati da appositi regolamenti.